



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD025/137 del 28.02.2025

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST

UFFICIO Interventi per le Aree Montane e il Benessere Animale

OGGETTO: Integrazioni e modifiche al bando “Mis. 13 - sottomisura 13.1 – ANNO 2025 “Pagamenti compensativi per le zone montane”, approvato con Determinazione dirigenziale n. DPD025/095 del 14.02.2025.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che:

- con la Determinazione Dirigenziale DPD 025/094 del 12.02.2025 è stato revocato il Bando “Intervento SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna - annualità 2025”, approvato con Determinazione Dirigenziale DPD025 del 29.10.2024, in quanto le risorse destinate al predetto intervento, nell’ambito del Complemento di Programmazione Abruzzo per lo sviluppo rurale 2023/2027, non sarebbero potute essere sufficienti ad assicurare, per tutto il periodo di programmazione 2023/2027, il sostegno alle aziende agricole operanti nelle zone montane della Regione Abruzzo, come si evince dalla nota DPD 0048797/25 del 07/02/2025;
- per l’anno 2025 -in sostituzione del Bando SRB01- anno 2025 (revocato)- è stato approvato e pubblicato il bando “Mis. 13 sottomisura 13.1 – ANNO 2025 “Pagamenti compensativi per le zone montane”, con una dotazione finanziaria pari ad € 9.9000,00, approvato con Determinazione dirigenziale n. DPD025/095 del 14.02.2025, in seguito alla chiusura della procedura scritta per la modifica del PSR 2014/2022, la quale prevede lo stanziamento di specifiche risorse per la sottomisura 13;

RITENUTO, necessario, intervenire in merito alla decorrenza e durata nella conduzione delle superfici e degli impegni oggetto della domanda, al fine di evitare problemi di cumulabilità e sovrapposizioni di impegni con gli “Interventi” del 2026, il Bando della “Mis. 13 sottomisura 13.1 – ANNO 2025 “Pagamenti compensativi per le zone montane” è integrato e modificato come segue:

- all’Art. 5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ AIUTO – 5.2 Requisiti oggettivi, punto 3, il seguente periodo è soppresso: “ovvero con titolo in scadenza al 31 dicembre dell’anno della domanda”;
- all’Art. 5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ AIUTO – 5.2 Requisiti oggettivi, il punto 4 è sostituito dal seguente periodo: “L’attività agricola deve essere mantenuta nell’anno di presentazione della domanda di sostegno: per mantenimento dell’attività agricola s’intende il mantenimento del possesso del requisito di “agricoltore in attività” così come definito al precedente comma 1. Gli impegni decorrono dal 1° gennaio 2025 e devono essere mantenuti fino al 31 dicembre 2025;

- *Gli impegni decorrono dal 1° gennaio 2025 e devono essere mantenuti fino al 31 dicembre 2025. Di statuire che i requisiti, gli impegni e i controlli amministrativi contenuti nel bando fanno riferimento al periodo 01.01.2025. al 31.12.2025”;*

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i;

Per le motivazioni sopra espresse:

DETERMINA

- di integrare il Bando “*Mis. 13 - sottomisura 13.1 – ANNO 2025 - Pagamenti compensativi per le zone montane*”, approvato con Determinazione dirigenziale n. DPD025/095 del 14.02.2025, con le seguenti modifiche:
- all’Art. 5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ AIUTO – 5.2 Requisiti oggettivi, punto 3, il seguente periodo è soppresso: “*ovvero con titolo in scadenza al 31 dicembre dell’anno della domanda*”;
- all’Art. 5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ AIUTO – 5.2 Requisiti oggettivi, il punto 4 è sostituito dal seguente periodo: “*L’attività agricola deve essere mantenuta nell’anno di presentazione della domanda di sostegno: per mantenimento dell’attività agricola s’intende il mantenimento del possesso del requisito di “agricoltore in attività” così come definito al precedente comma 1. Gli impegni decorrono dal 1° gennaio 2025 e devono essere mantenuti fino al 31 dicembre 2025;*
- All’art. 10. CONTROLLI AMMINISTRATIVI le lettere e), f) e g) del punto 2. *L’Organismo pagatore esegue i seguenti controlli*, sono sostituite dalle seguenti lettere:
- e) verifica la disponibilità delle superfici aziendali per l’intero periodo vincolativo ricompreso nell’intervallo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda, ad eccezione delle particelle che sul fascicolo sono state acquisite con titolo di conduzione “usi civici”, il cui periodo vincolativo può essere ricompreso nell’intervallo che va dal 15 maggio all’11 novembre dell’anno di presentazione della domanda;
- f) verifica della continuità della conduzione secondo quanto indicato nelle schede di misura e nei provvedimenti regionali. Ove richiesto sono verificati anche i dati di registrazione dei contratti. Durante l’anno di presentazione è consentito il rinnovo dei titoli di conduzione che ne attestano la disponibilità;
- g) controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione, così come definito alla precedente lettera “e”, non sia maggiore alla superficie grafica.
- di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014/2022 e le vigenti disposizioni unionali, nazionali, regionali;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura - <https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-pac-2023-2027> e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito della Regione Abruzzo – sottosezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici – Criteri e modalità.

L’Estensore

Rodolfo Mastrone
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio

Rodolfo Mastrone
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio

Ing. Mauro Contestabile